



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 14 DEL 17-02-2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTI I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E T.A.S.I (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) – DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** e questo giorno **diciassette** del mese di **Febbraio** alle ore **09:38** nella Sala Consiliare palazzo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **MORENO SEGHI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
MARMO LUCA	X	
RIMEDIOTTI ROBERTO	X	
BARTOLI DANIELA	X	
VESPESIANI RICCARDO		X
CINOTTI ALICE		X
SEGHI MORENO	X	
BALDASSARRI GIULIO	X	
MUCCI LORENZO	X	
MANDOLINI WALTER	X	
DUCCI VENUSIA	X	
MONTAGNA GIUSEPPE	X	
TOMASSI ALESSANDRA		X
VIVARELLI CARLO	X	

Numero totale PRESENTI: **10** – ASSENTI: **3**

Sono presenti gli Assessori Esterni **GIACOMO BUONOMINI – ALICE SOBRERO – VERUSCA BIANCHI**.

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VERA AQUINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **BARTOLI DANIELA - BALDASSARRI GIULIO - VIVARELLI CARLO** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata l'introduzione dell'Assessore Bianchi nella quale rende nota, in merito all'IMU, la presenza di un contributo rivolto alle nuove aziende.

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 nr. 214 e successive modificazioni, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011;
- ai sensi dell'art. 13 c. 6 del suddetto decreto legge, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs, nr. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013, nr. 147 -Legge di stabilità 2014, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 703 dell'art. 1 della sopra citata Legge stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Dato atto altresì che Con Legge Regionale Toscana n° 35 del 10.6.2016 è istituito, a far data dal 1° gennaio 2017, il Comune di San Marcello Piteglio a seguito di fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;

Verificato che:

- con Decreto 29.11.2017 è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 stabilisce quanto segue: *“ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.”*;
- l'art. 21 – comma 2 ter – del D.L. 24.4.2017 n° 50 che modifica l'art. 1 comma 132 della Legge 56/2014 stabilisce che i Comuni risultanti da fusione a mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori preesistenti, non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune;

Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari con le quali venivano determinate le aliquote per l'anno 2016:

San Marcello Pistoiese atto n° 12 del 29.4.2016

Piteglio atto n° 14 del 28.4.2016

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, si propone di confermare, nel rispetto dei criteri fissati dalle singole leggi di riferimento, la manovra tributaria attuata nel 2016 dai due Comuni estinti;

Ritenuto pertanto dover confermare per l'anno 2018 le aliquote vigenti nell'anno 2016 come segue:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMU

IMMOBILI RICADENTI NELL'ESTINTO COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

previsione di un'unica aliquota ordinaria del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

IMMOBILI RICADENTI NELL'ESTINTO COMUNE DI PITEGLIO

previsione dell'aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

previsione di un'aliquota ridotta 9,5 per mille per gli immobili destinati all'esercizio di attività produttive (cat. C1, C3, D) di proprietà del titolare dell'attività o del coniuge o dei parenti ed affini entro il secondo grado;

previsione di un'aliquota ordinaria del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE TASI –

- riduzione dell'aliquota di base prevista dall'art.1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fino all'azzeramento per gli immobili situati nel Comune di San Marcello Piteglio che costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU;
- riduzione dell'aliquota di base fino all'azzeramento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- abolizione della TASI sull'abitazione principale ai sensi della Legge n° 208 del 28.12.2015 art. 1 – comma 14

Richiamati, sia la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 702), sia il D.Lgs. n. 23/2011 (art. 14, comma 6) che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, qualora, dette deliberazioni siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Verificato che la presente proposta si rende necessaria al fine di preservare gli equilibri di bilancio, nonché per garantire un gettito che consenta di mantenere un sufficiente livello di servizi forniti alla comunità in relazione alla domanda sociale, la cui interpretazione compete in termini largamente discrezionali agli organi comunali preposti;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Considerato che, a norma dell'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Verificata da parte del presidente l'assenza di ulteriori interventi, si procede alla votazione dell'argomento:

PRESENTI N. 10

VOTANTI N. 10

FAVOREVOLI N. 8

CONTRARI N. 2 (Consiglieri Carlo Vivarelli e Venusia Ducci dei Gruppi Consiliari di Minoranza rispettivamente "Partito Indipendentista Toscano" e "Futuro Civico")

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. DI CONFERMARE le aliquote per la componente **IUC-IMU** per l'anno 2018 come segue:

IMMOBILI RICADENTI NELL'ESTINTO COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

previsione dell'aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

previsione di un'unica aliquota ordinaria del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

IMMOBILI RICADENTI NELL'ESTINTO COMUNE DI PITEGLIO

previsione dell'aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

previsione di un'aliquota ridotta 9,5 per mille per gli immobili destinati all'esercizio di attività produttive (cat. C1,C3,D) di proprietà del titolare dell'attività o del coniuge o dei parenti ed affini entro il secondo grado;

previsione di un'aliquota ordinaria del 10,6 per mille applicabile a tutte le restanti fattispecie di immobili imponibili ai fini IMU;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per pertinenze si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. DI CONFERMARE le aliquote per la componente **IUC-TASI** per l'anno 2018 come segue:

- riduzione dell'aliquota di base prevista dall'art.1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fino all'azzeramento per gli immobili situati nel Comune di San Marcello Piteglio che costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU;

- riduzione dell'aliquota di base fino all'azzeramento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

-abolizione della TASI sull'abitazione principale ai sensi della Legge n° 208 del 28.12.2015 art. 1 –

comma 14 lettera a).

4. DI INVIARE a norma dell'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta entro trenta giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente.

Ritenuta l'urgenza di procedere, da parte dell'Ufficio di cui sopra ai successivi e conseguenti adempimenti.

Richiamato l'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
MORENO SEGHI

II SEGRETARIO COMUNALE
VERA AQUINO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
VERA AQUINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.